

R.G. N. 50458 / 2011

SENTENZA N. 532/16
CRON. N. 2728/16
Rep. N. 849

IL TRIBUNALE DI LUCCA

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Massimo NIRO ;
decidendo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa promossa da

S.r.l. (P.Iva), in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata presso lo studio degli Avv. Roberto POLLONI e Raffaello CECCHETTI, che la
rappresentano e difendono ;

ATTRICE

contro

BANCA **S.p.A.** (C.f./ P.Iva), in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata presso lo studio dell' Avv. Umberto GIANNINI, che la
rappresenta e difende ;

CONVENUTA

OGGETTO : Contratti bancari .

Conclusioni dell'attrice : " Voglia il Tribunale adito : 1. Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa oggetto del rapporto tra parte istante e la convenuta banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto e/o qualsiasi costo e/o interesse che dovesse risultare non dovuto.

2. Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo effettuato in sede di CTU tecnico-contabile e sulla base della intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito senza capitalizzazioni degli interessi, senza commissione di massimo scoperto e senza qualsiasi costo e/o interesse che dovesse risultare non dovuto.
3. Condannare infine la convenuta banca alla restituzione della somma di euro 46.628,88 o di quella somma che, all'esito della espletata CTU tecnico-contabile, risulta essere stata indebitamente addebitata e/o riscossa per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante.
4. Condannare la convenuta a rifondere all'istante le spese di cui alla perizia tecnico-contabile di cui all'atto di citazione pari ad euro 4.000,00, e ponendo a carico dell'istituto bancario convenuto le spese della CTU effettuata nel corso del giudizio.
5. Respingersi altresì ogni domanda o eccezione avanzata da controparte.
6. In ogni caso con vittoria di spese e di onorari. "

Conclusioni della convenuta : " In tesi : Perchè l' Ill.mo Sig. Giudice voglia respingere la domanda attrice in quanto prescritta e comunque infondata ;

In ipotesi e salvo gravame : Perchè venga accolta l'ipotesi n. 2 illustrata in perizia tecnica d'ufficio, applicando la prescrizione decennale e quindi accogliendo la domanda attrice per i minori importi ivi previsti.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari. "

Al termine della discussione orale della causa, all'udienza dell' 8-3-2016, pronuncia la seguente

R

S E N T E N Z A

di cui viene data immediata lettura ex art. 281-sexies c.p.c. .

Ritenuto in fatto.

Con atto di citazione ritualmente notificato la S.r.l. ha convenuto in giudizio la Banca S.p.A., esponendo che aveva intrattenuto rapporti di conto corrente consistenti in una apertura di credito, con affidamento mediante scopertura, precisamente c/c n.22770 e 26774 con Banca S.p.A. e c/c n.5501 / 15 con Banca S.p.A., quest'ultima poi incorporata nella prima; che l'attrice contestava, in relazione ai suddetti contratti e allo svolgimento del rapporto, l'applicazione di interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e, comunque, non dovuti, in ogni caso superiori a quelli nominali; che, in particolare, la somma illegittimamente percepita dalla banca ammontava ad euro 24.773,60 quanto a Banca S.p.A. e ad euro 21.893,28 quanto a Banca S.p.A., relativamente alla capitalizzazione degli interessi e alla commissione di massimo scoperto, come da perizia contabile che si produceva; che la banca aveva applicato fin dall'inizio interessi anatocistici e la clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale era nulla, come statuito da giurisprudenza ormai consolidata, anche per il periodo successivo alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000; che, quanto alla commissione di massimo scoperto, la stessa doveva ritenersi nulla perchè priva di una sua causa giustificatrice, come sostenuto dalla giurisprudenza, e nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta legittima avrebbe dovuto essere calcolata una volta l'anno, senza cioè essere capitalizzata trimestralmente.

Pertanto, l'attrice ha chiesto di accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.

La Banca S.p.A. si è costituita in giudizio, deducendo che i due conti correnti per cui è causa risultavano chiusi, il primo (n.22770.85) in data 10.12.2008 con un passivo di euro 12.996,52 ed il secondo (n.5501.15) in data 20.7.2005 con saldo zero; che, in diritto, si eccepiva l'avvenuta prescrizione quanto meno decennale, quindi per tutti quei movimenti contabili precedenti a dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione, in quanto l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione per la ripetizione delle somme oggetto di indebito decorreva da ciascuna delle singole operazioni di addebito degli interessi anatocistici, dunque dal giorno in cui la banca incassava le relative somme; che l'azione di ripetizione di interessi addebitati illegittimamente poteva essere proposta, alla luce di quanto chiarito nella sentenza delle Sezioni Unite n.24418 / 2010, solo in riferimento a pagamenti effettivi del cliente, cioè a rimesse in conto corrente successive alla capitalizzazione e a pagamenti successivi alla chiusura del conto; che, pertanto, la prescrizione degli interessi capitalizzati trimestralmente cominciava a decorrere dal momento della contabilizzazione delle rimesse successive agli addebiti per interessi, per cui la ripetizione delle annotazioni in conto corrente anteriori dieci anni rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione (1.3.2011), anche se dichiarate nulle, doveva considerarsi prescritta ex art.2935 c.c.; che, inoltre, a partire dall'aprile 2000 i rapporti di conto corrente tra le parti erano stati regolati applicando la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi passivi che attivi, in base alla delibera C.i.c.r. del 9.2.2000, e la banca aveva comunicato tale nuova clausola alla clientela mediante le comunicazioni e gli estratti conto inviati periodicamente, nonché mediante la pubblicazione nella G.U. prevista dalla normativa in materia; che, ancora, dall'esame della documentazione si ricavava che le condizioni regolanti il conto (cioè interessi attivi e passivi e commissioni) erano chiaramente desumibili e determinabili, per cui erano destituite di fondamento le eccezioni avversarie in merito all'illegittimità della richiesta di interessi ultralegali e di commissione di massimo scoperto; che, in ogni caso, si eccepiva in via riconvenzionale la compensazione per il credito vantato dalla banca convenuta per saldo negativo del conto n.22770.85, pari alla data del 10.12.2008 ad euro 12.996,52, somma più volte richiesta dalla convenuta all'attrice.

La convenuta ha concluso per la reiezione della domanda attrice, in quanto prescritta ed infondata, ed affinché, anche in via riconvenzionale, fossero compensate eventuali somme dovute all'attrice con quanto dovuto alla convenuta per scoperto di conto.

Nel corso del giudizio è stata disposta C.T.U. contabile; quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza dell' 8-3-2016.

Considerato in diritto.

Va accolta la domanda avanzata dalla società attrice, per l'importo risultante dalla CTU nella ipotesi n. 1 (senza prescrizione decennale).

L'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dalla banca convenuta risulta, a ben vedere, infondata : è noto che secondo le Sezioni Unite il termine di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui sono stati registrati gli interessi non dovuti e non già dalla data della singola annotazione a debito sul conto, salvo che si tratti di versamenti aventi natura solutoria (Cass. sez. un. 24418 / 2010).

Si è altresì precisato dal Giudice di legittimità che i versamenti eseguiti su conto corrente in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal *solvens* all' *accipiens*, per cui una diversa finalizzazione dei singoli versamenti deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici (Cass. 4518 / 2014). Ma nel caso di specie la convenuta, che ha eccepito la prescrizione, non ha provato la diversa destinazione dei versamenti eseguiti dal correntista, versamenti che dunque devono considerarsi avere la normale funzione ripristinatoria della provvista : con la conseguenza che il *dies a quo* della prescrizione è la data di chiusura del rapporto contrattuale e che, nella specie, il termine di prescrizione non è certamente decorso (atteso che i due conti correnti oggetto di causa sono stati chiusi l'uno in data 30.6.2005 e l'altro in data 31.3.2006 : v. relazione del CTU Dr. Marco Terigi, pag. 3).

Ciò detto, la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. è affermata dalla giurisprudenza consolidata, *in primis* di legittimità, dal 1999, sulla base del principio che gli "usi contrari", idonei ex art.1283 c.c. a derogare al precetto ivi stabilito, sono solo gli "usi normativi" in senso tecnico e, di conseguenza, sono nulle le clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre, quindi, nel divieto di cui al citato art. 1283 (cfr., per tutte, Cass. sez. un. 21095 / 2004, che ha ribadito la nullità della clausole anatocistiche stipulate prima del D.Lgs. 342 / 1999, in quanto in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dette clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalle norme anteriormente in vigore e, dunque, vanno dichiarate nulle per violazione dell'art.1283 c.c.). Pertanto nel caso di specie, non essendo intervenuta alcuna nuova pattuizione tra le parti a seguito della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, rimane nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi prevista anteriormente alla delibera, come statuito nella pronuncia da ultimo richiamata.

Sempre la Corte di Cassazione a sezioni unite ha stabilito che, una volta dichiarata la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, gli interessi vanno ricalcolati senza operare capitalizzazione alcuna (Cass. sez. un. 24418 / 2010 cit.). Ne deriva che va seguito il ricalcolo degli interessi compiuto dal CTU Dr. Terigi escludendo completamente la capitalizzazione fino alla chiusura dei due conti correnti per cui è causa, risultando un addebito di interessi in eccesso rispetto a quanto dovuto pari ad euro 18.598,46 sul c/c n. 5501.15 e pari ad euro 19.899,19 sul c/c n. 22770.85 (v. Allegati " B " e " C " alla relazione del CTU).

Quanto alla commissione di massimo scoperto, si tratta di un istituto regolato dalla legge solo recentemente (art. 2-bis D.L.185 / 2008, convertito nella L. 2 / 2009), definito dalla giurisprudenza come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista (Cass. 870 / 2006 : la già citata Cass. 4518 / 2014 ha osservato che la natura e la funzione della c.m.s. non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati). Ciò premesso, nel caso in esame la commissione di massimo scoperto non è oggetto di specifica pattuizione tra le parti, che ne determini le modalità di calcolo, così che la relativa clausola appare nulla per indeterminazione o indeterminabilità del suo oggetto (artt.1418 e 1346 c.c.), non contenendo la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, dovendosi, in assenza di tali indicazioni, qualificare l'addebito di tale commissione come una vera e propria imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale (così Trib. Piacenza 12.4.2011).

Dunque, va dichiarata la nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto e,

R

conseguentemente, vanno escluse dal computo le somme addebitate all'attrice a questo titolo, pari ad euro 5.388,14 sul c/c n. 5501.15 e ad euro 4.114,63 sul c/c n. 22770.85 (v. Allegati " B" e " C" alla relazione del CTU).

In conclusione, sono state indebitamente percepite dalla banca convenuta, a titolo di Interessi anatocistici e di c.m.s., le somme di euro 23.986,60 (sul primo conto corrente) e di euro 24.013,83 (sul secondo conto corrente), per un totale di euro 48.000,43 (v. pag. 4, Ipotesi n.1 della relazione peritale): tale importo va dunque restituito alla società attrice, in accoglimento della domanda proposta in questa sede.

Sulla somma capitale vanno calcolati gli interessi legali dalla data della domanda.

Le spese di lite, comprensive della perizia contabile svolta dall'attrice prima di instaurare il presente giudizio (necessaria al fini dello stesso), e quelle di CTU seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede :

- 1) dichiara la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto relative ai rapporti di conto corrente per cui è causa e, conseguentemente, condanna la convenuta Banca _____ S.p.A. alla restituzione in favore dell'attrice _____ S.r.l. della somma complessiva di euro 48.000,43, oltre interessi legali dal dì della domanda ;
- 2) condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in euro 4.382,00 per spese e in euro 6.534,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale, IVA e CPA nella misura di legge ;
- 3) pone le spese di CTU a totale carico della convenuta.

Lucca, lì 8-3-2016.

Il Giudice
Dr. Massimo NIRO

